

PATTO D'INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI TRA (M4 PTPCT)

Cogesa S.p.A., S.s.17 Km 95,500, 67039 – Sulmona (AQ), codice fiscale 92007760660, in persona del legale rappresentante, Dott. Nicola Sposetti

E

In qualità di operatore economico¹ (di seguito nominato Operatore Economico o OE):

AVVOCATO CARLA TRAFICANTE _con sede legale in [REDACTED] cap [REDACTED], VIA [REDACTED]

C.F. [REDACTED]

In relazione alla seguente procedura di affidamento e/o incarico (è sufficiente indicare anche solo il cig di riferimento) _____

VISTO:

- **Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di Cogesa S.p.A.,**
- **Il Codice Etico e di Comportamento adottato da Cogesa S.p.A.**
- **Il Modello Organizzativo ex d.lgs. 231/2001**

Si conviene quanto segue:

Articolo 1: Principi

1. Il Patto di integrità è un accordo tra la Stazione appaltante e gli operatori economici che, ai sensi dell'art.1 comma 17, della l. 6 novembre 2012, n. 190, vincola i contraenti al rispetto di regole di condotta finalizzate a prevenire il verificarsi di fenomeni corruttivi e a promuovere comportamenti eticamente adeguati.

Articolo 2: Ambito e modalità di applicazione

1. Il presente patto di Integrità disciplina i comportamenti tenuti dagli operatori economici e dai dipendenti di Cogesa S.p.A. nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al d.lgs. 36 del 31 marzo 2023.

2. Il patto di integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione di Cogesa S.p.A. e degli operatori economici individuati al comma 1 ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'esplicito impegno, in funzione di prevenzione amministrativa della corruzione, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio indebito.

3. Il Patto di Integrità costituisce parte integrante dei contratti stipulati da Cogesa S.p.A.

¹ Allegato 1 del d.lgs. 36/2023, art. 1, comma 1 lettera l: «operatore economico», qualsiasi persona o ente, anche senza scopo di lucro, che, a prescindere dalla forma giuridica e dalla natura pubblica o privata, può offrire sul mercato, in forza del diritto nazionale, prestazioni di lavori, servizi o forniture corrispondenti a quelli oggetto della procedura di evidenza pubblica.”

L'espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione alle procedure di gara, a tutte le procedure negoziate e agli affidamenti anche di importo inferiore a 40.000 euro, nonché per l'iscrizione all'Elenco Fornitori Telematico. Tale condizione deve essere esplicitamente prevista nei bandi di gara e nelle lettere d'invito.

4. Una copia del Patto di Integrità, sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, deve essere allegata alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della procedura di affidamento o dell'iscrizione all'Elenco Fornitori Telematico. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.

Articolo 3: Obblighi dell'operatore economico

1. Il Patto di Integrità costituisce parte essenziale dei documenti da presentare nell'ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici.
2. L'operatore economico si impegna a:
 - a) rispettare i contenuti del presente Patto di Integrità anche nei contratti stipulati con i subcontraenti;
 - b) non porre in essere condotte finalizzate ad alterare le procedure di aggiudicazione o la corretta esecuzione dei contratti, a non ricorrere alla mediazione o altra opera di terzi ai fini dell'aggiudicazione o gestione del contratto, a non corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità al fine di facilitare l'aggiudicazione o gestione del contratto.
3. L'operatore economico dichiara che non sussistono situazioni di conflitti di interessi anche potenziali, rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di affidamento o nella fase esecutiva e si impegna a comunicare qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamente.
4. L'operatore economico dichiara che non sussistono cause di incompatibilità e/o inconfiribilità, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 39/2013, a svolgere incarichi nell'interesse di Cogesa S.p.A.
5. Al fine dell'applicazione dell'art. 53 comma 16 ter del d.lgs. 165/2001, introdotto con la Legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – *pantouflage* o revolving doors) l'operatore economico dichiara che non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto. I contratti conclusi e/o gli incarichi conferiti in violazione di quanto sopra indicato, sono nulli.
6. L'operatore economico, inoltre, dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento o iscrizione all'Elenco Fornitori Telematico, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) gli artt. 2 e seguenti della l. 10 ottobre 1990, n. 287, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;

dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure per limitare con mezzi illeciti la concorrenza.

7. Il Patto di Integrità ha efficacia dal momento della presentazione delle offerte, in fase di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture e sino alla completa esecuzione dei contratti aggiudicati.

8. In sede di esecuzione del contratto d'appalto l'operatore economico si impegna a rispettare i termini di pagamento stabiliti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, salvo diverso accordo tra le parti.

Articolo 4: Procedure e adempimenti della Stazione appaltante

1. La Stazione appaltante si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto e responsabile della violazione di detti principi, in particolare, qualora sia accertata la violazione dei precetti contenuti all'art. 14 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) o dei precetti del proprio Codice di comportamento.

Articolo 5: Violazione del patto di Integrità

1. La violazione del Patto di integrità è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.

2. La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli obblighi previsti dal presente Patto di Integrità, comporta:

a. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'escussione della cauzione provvisoria;
b. qualora la violazione sia riscontrata e/o commessa nella fase successiva all'aggiudicazione e durante l'esecuzione contrattuale, l'applicazione di una penale sino al 5% del valore del contratto, e/o la revoca dell'aggiudicazione, o la risoluzione di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, del contratto eventualmente stipulato e l'escussione della cauzione provvisoria o definitiva. L'Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole rispetto agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, d.lgs. 104/2010.

3. È fatto salvo il diritto al risarcimento del danno a favore della Stazione appaltante.

4. La Stazione appaltante segnala al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza qualsiasi atto del candidato o dell'offerente che integri tentativo influenzare, turbare o falsare lo svolgimento delle procedure di affidamento o l'esecuzione dei contratti.

5. Il candidato o l'offerente segnalano al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di Cogesa S.p.A. qualsiasi atto posto in essere da propri dipendenti o da terzi volto a influenzare, turbare o falsare lo svolgimento delle procedure di affidamento o l'esecuzione dei contratti, e laddove ritenga sussistano gli estremi di un reato, denuncia i fatti all'Autorità giudiziaria o ad altre Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne.



SISTEMA
CERTIFICATO UNI
EN ISO 9001:2015



SISTEMA
CERTIFICATO UNI
EN ISO 14001:2015



SISTEMA
CERTIFICATO UNI
ISO 45001:2018

NOTA BENE: il presente documento ha validità esclusivamente se firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate

Firma Operatore Economico

Carla Traficante

2024.08.02 18:13:19

CN=Carla Traficante
C=IT
2.5.4.46=20235055959899
2.5.4.5=TINT-TRFCRL72R57804U

RSA/2048 bits